

LE PROTESTE DEI COMMERCIALISTI- 22 SETTEMBRE 2023 ORE 21:00

Compliance sul quadro RS forfetari: l'Agencia delle Entrate non può chiedere dati già in suo possesso

Redazione IPSOA Quotidiano

In merito alle lettere di compliance sul quadro RS per i contribuenti forfetari, l'Associazione dei Dottori Commercialisti e l'UNGDCEC hanno evidenziato che non è corretto che l'Agencia delle Entrate chieda notizia di dati già in suo possesso, come peraltro prevede sia la norma istitutiva del regime forfettario sia lo Statuto del Contribuente. Un punto cardine della riforma fiscale sarà la semplificazione degli adempimenti e certamente l'evoluzione del sistema tributario nazionale (fatturazione elettronica, dichiarazioni precompilate, aumento del limite di fuoriuscita dal regime forfettario) comporta anche una revisione dei dati che i modelli dichiarativi richiedono, se non proprio una rivisitazione delle disposizioni normative ove il rischio di evasione e/o utilizzo abusivo di regimi speciali sia bassissimo.

L'ADC e l'UNGDCEC sono intervenute in merito alle **comunicazioni di compliance sul quadro RS** destinate ai contribuenti forfetari.

Leggi anche [Forfetari con quadro RS incompleto: in arrivo le comunicazioni delle Entrate](#)

In merito all'invio massivo di **lettere di compliance** relative a mancate compilazioni dei quadri RS per i contribuenti forfetari, secondo l'**Associazione dei Dottori Commercialisti** è un dato di fatto che l'Agencia ha oggi tutte le informazioni disponibili.

La **fatturazione elettronica** ha dato modo al fisco di conoscere il valore di qualsiasi acquisto, quindi perché, se non vi è l'obbligo di documentare un costo che, per i soggetti forfetari risulta irrilevante ai fini tributari, si chiedono dati già in possesso dell'amministrazione finanziaria direttamente presenti in anagrafe tributaria?

La legge istitutiva del regime consente al fisco di chiedere "informazioni", ma la mancata compilazione di un rigo o più rigi del quadro RS lascia sicuramente intatti i poteri di monitoraggio, accertamento e controllo.

Per cui, se ciò è vero, è anche indiscutibile che lo **Statuto del contribuente** ha un rango superiore rispetto alle discipline penalizzanti di carattere amministrativo poste dal fisco a carico dei contribuenti forfetari. Tale norma sancisce l'irrelevanza delle sanzioni amministrative per casi identici e speculari.

Le **inadempienze informative** sul quadro RS non provocano alcun ostacolo ai funzionari del MEF a trarre qualsiasi dato dall'Anagrafe tributaria e dal cassetto fiscale in cui vengono tracciati tutti gli acquisti dei contribuenti italiani.

Sul piano comunicativo, le lettere, inviate direttamente al contribuente, sortiscono un effetto fuorviante, inducendo il contribuente/cliente a pensare che la **dichiarazione** non rechi alcun dato, poiché non viene specificata la funzione formale delle informazioni del quadro RS. Ulteriore confusione genera l'indicazione della sanzione in misura piena di Euro 250,00 da una parte, e, contemporaneamente, l'omissione di una indicazione specifica della riduzione delle sanzioni spettanti secondo la tempistica dell'adempimento. Qualsiasi sanzione sarebbe, in ogni caso, sproporzionata e incomprensibile, visto il contesto dell'adempimento richiesto.

Secondo l'**UNGDCEC**, l'avvio dei **controlli** sui dati del quadro RS (dichiarazione dei redditi 2022) per i titolari di partita IVA con regime forfettario, messo in pratica dall'Agenzia delle Entrate, lascia stupefatti.

Viene infatti chiesto, in caso di omissioni, di mettersi in regola presentando una dichiarazione integrativa e versando le sanzioni ridotte mediante il **ravvedimento operoso**, anche se chi applica il regime forfettario non determina la base imponibile con il sistema "tradizionale" (differenza tra ricavi e costi), ma attraverso un coefficiente applicato al fatturato, indipendentemente dai costi, che sono, quindi, ininfluenti.

Ora l'Agenzia delle Entrate afferma, inviando queste lettere, che i contribuenti che hanno barrato il campo "assenza di dati da dichiarare" abbiano compiuto un'omissione rilevante.

Il presidente dell'UNGDCEC **Matteo De Lise** rimarca come l'unica funzione è quella di fornire un **dato statistico**, una mera informazione riguardo costi dell'attività (fiscalmente irrilevanti). A che scopo inviare l'invito alla compliance a tutti i contribuenti forfettari che hanno flaggato la casella "Assenza di dati da dichiarare"?

Per il presidente dei giovani commercialisti, non è corretto neppure che l'Agenzia delle Entrate chieda notizia di **dati già in suo possesso**, come peraltro prevede sia la norma istitutiva del regime forfettario che lo Statuto del Contribuente.

Se la risposta del Direttore dell'Agenzia si poggia sul dettato della normativa relativa al regime "**forfettario**", forse è opportuno ricordare che un punto cardine della riforma fiscale sarà la semplificazione degli adempimenti e certamente l'evoluzione del sistema tributario nazionale (fatturazione elettronica, dichiarazioni precompilate, aumento del limite di fuoriuscita dal regime forfettario) comporta anche una revisione dei dati che i modelli dichiarativi richiedono, se non proprio una rivisitazione delle disposizioni normative ove il rischio di evasione e/o utilizzo abusivo di regimi speciali sia bassissimo.

Sul tema è intervenuto anche il **CNDCEC**: "non condividiamo l'utilizzo delle cosiddette **lettere di compliance** per l'eventuale omissione di indicazione di dati che non hanno nessuna incidenza sulla determinazione dei tributi dovuti. Da sempre, peraltro, riteniamo ultronea la richiesta di dati sugli acquisti ai **soggetti forfettari**", ha affermato il Presidente del Consiglio nazionale **Elbano de Nuccio**.

"Il regime forfettario nasce proprio per forfettizzare la base imponibile ad una percentuale dei ricavi/compensi con la conseguente ipersemplificazione degli obblighi contabili. Richiedere dati

relativi al ciclo degli acquisti nella sostanza **vanifica** questa semplificazione perché per intercettare i dati richiesti nel **quadro RS** è necessario totalizzare e quindi, sostanzialmente, **contabilizzare**, i relativi documenti”.

Secondo de Nuccio, “il **kit di dati** a disposizione dell’amministrazione finanziaria, se efficacemente utilizzato, può essere **più che sufficiente** per intercettare eventuali situazioni anomale, soprattutto dopo l’avvento della **fatturazione elettronica**”.



Copyright © - Riproduzione riservata